


GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA SI PUBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI
PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 5 gennaio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.	
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 108	63	45	Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100. Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	240	140	100	
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	72	45	31,50	Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	160	100	70	

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno. Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale », versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

- LEGGE 11 dicembre 1939 XVIII, n. 1938.
 Riforma dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori Pag. 58
- REGIO DECRETO-LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939.
 Autorizzazione all'« Unione italiana di riassicurazione » ad assumere la copertura dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea Pag. 62
- REGIO DECRETO 7 dicembre 1939-XVIII, n. 1940.
 Approvazione della convenzione e dello statuto del Consorzio per la Regia università di Roma Pag. 63
- REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. 1941.
 Fusione della Casa orfani Marina mercantile e dell'Asilo per gli orfani della Gente di mare, in Genova Pag. 66
- REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. 1942.
 Autorizzazione al Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Franco Andrea Bonelli » di Cuneo ad accettare una credita Pag. 66

- REGIO DECRETO 3 novembre 1939-XVIII, n. 1943.
 Riconoscimento della personalità giuridica della Casa missionaria Giuseppe De Ferrari dei Padri Barnabiti, con sede in Genova Pag. 66
- REGIO DECRETO 3 novembre 1939-XVIII, n. 1944.
 Dichiarazione formale dei fini di n. 3 Confraternite in provincia di Macerata Pag. 66
- REGIO DECRETO 16 novembre 1939-XVIII, n. 1945.
 Autorizzazione alla « Fondazione 8 gennaio 1930 » ad accettare una donazione Pag. 66
- REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 1946.
 Erezione in ente morale della Fondazione nazionale « Vittorio Scialoja » per gli studi giuridici, con sede in Roma Pag. 66
- REGIO DECRETO 9 novembre 1939-XVIII.
 Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato nella categoria « Scorta a convogli » di navi mercantili requisite Pag. 66
- REGIO DECRETO 16 novembre 1939-XVIII.
 Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « dragamine » di navi mercantili requisite. Pag. 68
- REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII.
 Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « dragamine » di navi mercantili requisite. Pag. 70
- REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII.
 Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Pozzosporano » nel bacino del Volturno Pag. 71
- REGIO DECRETO 27 novembre 1939-XVIII.
 Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Olmo » nel bacino del Volturno. Pag. 72

REGIO DECRETO 27 novembre 1939-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti di alcuni fondi in comune di Grado Pag. 72

REGIO DECRETO 4 dicembre 1939-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Parco » nel bacino del Volturmo Pag. 73

REGIO DECRETO 7 dicembre 1939-XVIII.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « dragamine » dei motopescherecci mercantili requisiti « S. Giuseppe », « S. Michele » e « S. Andrea ». Pag. 73

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 dicembre 1939-XVIII.

Cessazione dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Riccardo Raffaelli e riconoscimento della qualità medesima al fascista Edgardo Bazzi Pag. 74

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1939-XVIII.

Esame per l'ammissione al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori Pag. 74

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1939-XVIII.

Modificazioni allo statuto del Sindacato subalpino infortuni. Pag. 74

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1939-XVIII.

Determinazione dei prezzi di vendita dello zafferano di produzione 1939 Pag. 75

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1939-XVIII.

Nomina del sig. Stefano Reborà a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Genova Pag. 75

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Cambiamento di denominazione della Compagnia dei lavoratori del porto di Monfalcone. Pag. 75

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli Pag. 75

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro Romano n. 1 Pag. 75

Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente Campo o Fondaconuovo in provincia di Messina. Pag. 76

Costituzione del Consorzio per la costruzione della strada interpodereale S. Bartolomeo-Serniga-San Michele-Bezzuglio-Gardone Riviera in provincia di Brescia Pag. 76

Ministero delle comunicazioni: Attivazione di servizi telegrafici. Pag. 76

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Ghilarza (Cagliari) e Nulvi (Sassari). Pag. 76

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Montefredane (Avellino) Pag. 76

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di S. Cosmo Albanese (Cosenza) e assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte del Banco di Napoli. Pag. 76

CONCORSI

Ministero degli affari esteri: Elenco degli ammessi al concorso a 30 posti nella carriera d'ordine e diario delle prove scritte. Pag. 77

Ministero dell'interno: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore medico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Pisa Pag. 77

Ministero delle comunicazioni: Concorso a tre posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Direzione generale della Marina mercantile Pag. 77

Ministero delle finanze:

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a 15 posti di volontario nel ruolo di gruppo B per i servizi delle pensioni di guerra Pag. 80

Diario delle prove scritte del concorso a 15 posti di volontario nel ruolo di gruppo B per i servizi delle pensioni di guerra. Pag. 80

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 4 DEL 5 GENNAIO 1940-XVIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1:
Città di Vigevano: Obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate il 20 dicembre 1939-XVIII. — **Comune di Lesmo:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1939-XVIII. — **Municipio di Cameri (Novara):** Estrazione di titoli. — **Soc. an. Ferrovie e tramvie industriali, in Casale Monferrato:** Elenco delle azioni sorteggiate nella 33ª estrazione del 21 dicembre 1939-XVIII. — **Società editrice internazionale, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1939-XVIII. — **Società anonima per le ferrovie dell'Alta Valtellina, in Milano:** Elenco dei titoli estratti il 20 dicembre 1939-XVIII. — **Comune di Cantù (Como):** Obbligazioni del prestito comunale convertito 4,50 % sorteggiate il 27 dicembre 1939-XVIII. — **Municipio di Vernio (Firenze):** Obbligazioni sorteggiate nella 15ª estrazione del 24 dicembre 1939-XVIII. — **Società anonima Fiuggi (Anticolana), in Roma:** Obbligazioni 7 % di 3ª serie sorteggiate nella 10ª estrazione del 29 dicembre 1939-XVIII. — Obbligazioni 5,50 % sorteggiate il 29 dicembre 1939-XVIII.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1938.

Riforma dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Delle finalità dell'Ente di previdenza per gli avvocati ed i procuratori

Art. 1.

La previdenza e l'assistenza, attuate secondo il principio della mutualità, costituiscono un dovere di solidarietà professionale fra gli avvocati ed i procuratori e rientrano nella disciplina delle professioni forensi, stabilita dallo Stato Fascista per gli interessi superiori della giustizia.

A tali finalità provvede l'Ente di previdenza fra gli avvocati e procuratori, assicurando agli iscritti trattamenti di previdenza e di assistenza.

Art. 2.

Al trattamento di previdenza si provvede con il provento dei contributi personali annui, che vengono accreditati agli iscritti in conti individuali, ed inoltre con la ripartizione tra i conti medesimi degli altri proventi che costituiscono a tale scopo il fondo di integrazione.

Il trattamento di previdenza consiste nel pagamento di una somma pari al capitale accumulato nel conto individuale, ovvero nella liquidazione di un assegno vitalizio commisurato al capitale stesso, a scelta dell'interessato.

Il godimento del trattamento di previdenza è subordinato alla cancellazione dagli albi forensi ed alla effettiva cessazione di ogni attività professionale, sia pure sotto forma di assistenza o consulenza legale.

Art. 3.

Il trattamento di assistenza, al quale si provvede mediante il fondo di cui all'art. 16, consiste nella concessione di assegni a favore degli avvocati e dei procuratori, che si trovino in istato di bisogno, e siano effettivamente esercenti o abbiano abbandonato da non oltre dieci anni l'esercizio professionale per invalidità.

Gli assegni possono assumere eccezionalmente carattere continuativo a favore degli iscritti all'Ente, che si trovino o vengano a trovarsi in istato di bisogno per invalidità permanente ed assoluta.

Gli assegni a carattere continuativo sono revocabili e riducibili.

Art. 4.

A favore delle famiglie, in caso di morte degli iscritti, possono essere disposti, nei casi di assoluta necessità, soltanto assegni temporanei.

Sono considerati componenti la famiglia:

- a) il coniuge superstite;
- b) i figli;
- c) gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, se vivano a carico dell'iscritto.

Nessun assegno può essere disposto trascorsi dieci anni dalla morte dell'iscritto, tranne il caso in cui trattisi del coniuge superstite o dei figli minori.

Art. 5.

Ferne le disposizioni degli articoli 3 e 4, è tuttavia consentita, in via eccezionale, la concessione di sussidi in ogni altro caso che il Comitato dell'Ente reputi meritevole di considerazione nei limiti delle finalità della istituzione.

Dei proventi.

Art. 6.

I proventi dell'Ente sono:

- a) un contributo personale annuo degli iscritti;
- b) un contributo a carico dell'avvocato e del procuratore e non ripetibile dalle parti per ciascun procedimento civile, penale od amministrativo, o affare di volontaria giurisdizione, da pagarsi in ogni grado di giurisdizione e per ogni proposizione di giudizio;
- c) una percentuale sulle retribuzioni per incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori, qualunque ne sia la natura e l'oggetto;
- d) i lasciti, le donazioni, e le altre entrate eventuali;
- e) i redditi del patrimonio.

Art. 7.

Il contributo personale annuo consiste in una percentuale del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile.

Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo personale, gli interessati possono proporre reclamo nei soli casi di errore materiale o di doppia iscrizione al presidente dell'Ente nel termine di due mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione del ruolo.

Il reclamo non sospende il pagamento.

L'accoglimento del reclamo costituisce titolo per ripetere il contributo pagato in eccedenza, fermo rimanendo, in ogni caso, l'obbligo del pagamento del contributo minimo di lire cinquanta di cui all'articolo seguente.

Art. 8.

La misura della percentuale di cui all'articolo precedente è fissata per ogni biennio, in corrispondenza con gli esercizi finanziari dell'Ente, mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'Ente ed il Sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori, e non può superare il 5 per cento del reddito professionale predetto.

In ogni caso il contributo personale annuo di ciascun iscritto non può essere inferiore a lire cinquanta.

Durante il primo biennio di iscrizione negli albi il contributo non è dovuto.

Art. 9.

Gli iscritti con redditi professionali superiori a L. 12.000 annue sono tenuti al versamento di una quota di mutualità, che viene prelevata dalla parte del loro contributo personale dovuto per le somme superiori alla cifra medesima.

La quota è stabilita secondo le percentuali seguenti:

- 10 per cento per i redditi da L. 12.001 a 15.000;
- 15 per cento per i redditi da L. 15.001 a 30.000;
- 20 per cento per i redditi da L. 30.001 a 50.000;
- 25 per cento per i redditi da L. 50.001 a L. 100.000;
- 30 per cento per i redditi superiori a L. 100.000.

I contributi personali degli iscritti con sei figli a carico sono esclusi dal prelevamento di cui al primo comma.

Art. 10.

Per la riscossione del contributo personale annuo si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservate le forme e i termini in essa stabiliti, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

Art. 11.

Il contributo per ciascun procedimento è corrisposto da ogni avvocato e da ogni procuratore mediante marche del valore di:

- a) lire tre nei procedimenti davanti alle Preture e alla Giunta provinciale amministrativa;
- b) lire otto nei procedimenti davanti ai Tribunali e alle giurisdizioni speciali non indicate nella seguente lettera d);
- c) lire dieci nei procedimenti davanti alle Corti d'appello;
- d) lire quindici nei procedimenti davanti alla Corte di cassazione del Regno, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti e al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

In materia penale il contributo è dovuto nella misura di:

- a) lire due nei procedimenti davanti alle Preture;
- b) lire cinque nei procedimenti davanti ai Tribunali e alle altre giurisdizioni speciali;
- c) lire otto nei procedimenti davanti alle Corti d'appello;
- d) lire quindici nei procedimenti davanti alla Corte di cassazione e al Tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 12.

Se l'opera dell'avvocato o del procuratore è prestata nell'interesse di più persone, che abbiano interesse o posizione giuridica distinta, è dovuto il contributo in marche per ciascuna di esse fino ad un massimo di sei contributi.

Le marche sono applicate in misura doppia nei casi in cui il professionista assuma contemporaneamente, nello stesso procedimento, le due funzioni di avvocato e di procuratore.

L'avvocato o il procuratore che svolgano la loro opera nell'interesse di persone ammesse al gratuito patrocinio sono tenuti al contributo di marche quando riscuotano i rispettivi onorari e diritti, a norma della legge sul gratuito patrocinio.

Ai fini dell'adempimento di quest'obbligo i contributi in marche sono prenotati a debito.

In materia penale i contributi medesimi non sono dovuti dai difensori d'ufficio, eccetto quando essi possano ottenere il pagamento del dovuto compenso.

Art. 13.

Gli atti non muniti delle prescritte marche a favore dell'Ente di previdenza non possono essere ricevuti dai competenti uffici.

I cancellieri e i segretari degli uffici stessi sono responsabili dell'osservanza di questa disposizione.

Ove sorgano contestazioni circa l'obbligo di applicazione delle marche, decide, su reclamo anche verbale degli interessati, il capo dell'ufficio con provvedimento non soggetto ad impugnazione, in calce all'atto che vi ha dato origine.

In questo caso l'atto è ricevuto, ma non ha corso fino alla decisione.

Art. 14.

La percentuale sulle retribuzioni per incarichi conferiti dall'Autorità giudiziaria non pagata entro tre mesi dalla liquidazione è riscossa per mezzo dell'esattore delle imposte con le norme di cui all'articolo 10.

La rinuncia alla retribuzione non esonera l'iscritto dal pagamento della percentuale dovuta all'Ente di previdenza.

Della destinazione dei proventi.

Art. 15.

Il contributo personale annuo versato da ciascun iscritto è accreditato, previo prelevamento delle quote di mutualità di cui all'art. 9, al suo conto individuale.

Nessuna spesa d'amministrazione o di altra specie può essere posta a carico dei conti individuali.

Art. 16.

Tutti gli altri proventi e le quote di mutualità di cui all'art. 9 sono destinati in misura non inferiore a due terzi al fondo di integrazione e per il rimanente al fondo di assistenza.

Una parte delle somme costituenti i fondi predetti è assegnata a particolari riserve.

Art. 17.

Alle spese d'amministrazione si provvede con i proventi derivanti dalla vendita delle marche e dalle percentuali sulle retribuzioni per incarichi giudiziari.

Del conto individuale.

Art. 18.

Oltre i versamenti per contributo personale, sono accreditati all'iscritto, nel conto individuale:

- a) le quote di integrazione;
- b) gli interessi attivi in misura pari alla media di impiego del patrimonio dell'Ente.

Gli iscritti possono eseguire, ad incremento del proprio conto individuale, versamenti che sono ad essi del pari accreditati al conto medesimo, coi relativi interessi.

Art. 19.

La liquidazione del conto individuale può avvenire in qualunque momento il titolare, che sia stato cancellato dagli albi, la richieda, purchè siano trascorsi almeno cinque anni dalla iscrizione all'Ente, non computato in questo termine il biennio di esenzione di cui all'art. 8.

Del fondo di integrazione.

Art. 20.

Il fondo di integrazione è destinato all'incremento dei conti individuali, fra i quali viene periodicamente ripartito in funzione diretta dell'anzianità di esercizio professionale, dell'età e dello stato di famiglia ed in funzione inversa dell'ammontare delle somme versate a titolo di contributo personale obbligatorio, secondo le norme da stabilirsi col regolamento.

Art. 21.

Dalla ripartizione del fondo di integrazione sono esclusi i conti individuali intestati:

- a) a coloro che non esercitano la professione ovvero non hanno un reddito professionale accertato;
- b) a coloro che godono di trattamento di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti pubblici, ovvero ricoprono uffici ai quali sia connesso tale trattamento;
- c) a coloro che, dopo avere ottenuta la liquidazione del conto individuale, ottengano nuovamente l'iscrizione negli albi.

Ai fini della ripartizione non sono computati i versamenti volontari eseguiti dall'iscritto ad incremento della propria previdenza.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente, in casi di particolare gravità, può disporre che siano inoltre esclusi dalla ripartizione gli iscritti che siano stati radiati dagli albi.

Del trattamento di previdenza a favore degli eredi.

Art. 22.

L'assegno vitalizio liquidato all'iscritto è reversibile per la metà e per un periodo massimo di dieci anni al coniuge superstite.

La reversibilità è subordinata alle seguenti condizioni:

1° che l'iscritto abbia contratto il matrimonio almeno due anni prima della sua ammissione al trattamento di previdenza;

2° che contro il coniuge superstite non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale per sua colpa.

Il coniuge superstite che passa a seconde nozze decade dal diritto al trattamento di reversibilità.

Art. 23.

Qualora, oltre il coniuge superstite, vi siano figli minori, il trattamento di reversibilità è aumentato di un quarto per ciascuno di essi fino ad un massimo corrispondente a quattro figli.

In mancanza del coniuge superstite o se questi non abbia diritto al trattamento di reversibilità o ne decada, a ciascuno dei figli minori spetta il quarto del trattamento medesimo, ma in ogni caso l'importo complessivo di esso non può superare quello del trattamento già corrisposto all'iscritto.

Il diritto alle quote di cui al presente articolo cessa per i figli quando raggiungono l'età maggiore e per le figlie anche prima del raggiungimento di tale età, se contraggono matrimonio.

Art. 24.

Qualora l'iscritto muoia prima di essere stato ammesso alla liquidazione del trattamento di previdenza, hanno diritto alla liquidazione del capitale accreditato al conto individuale, nell'ordine seguente:

1° il coniuge superstite contro il quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale per sua colpa e i figli minorenni;

2° i figli maggiorenni dell'iscritto o, se questi siano premorti, i loro figli;

3° gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, se vivevano a carico dell'iscritto.

Per ciascuna di tali categorie la divisione avviene in parti uguali, salvo che l'iscritto abbia diversamente disposto.

Se il matrimonio dell'iscritto risale a meno di due anni dalla morte, il capitale accreditato al conto individuale è attribuito per un quarto al coniuge superstite e per il rimanente alle categorie e secondo le norme indicate nel presente articolo.

Art. 25.

Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, gli eredi hanno diritto soltanto alla liquidazione delle somme accreditate al conto individuale per contributo personale annuo o per versamenti volontari con i relativi interessi.

Art. 26.

In mancanza di persone chiamate a succedere, l'importo del conto individuale si devolve all'Ente di previdenza.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 27.

I versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di contributo personale annuo fino all'entrata in vigore della presente legge, saranno accreditati ai rispettivi conti individuali con gli interessi in misura pari alla media di impiego del patrimonio dell'Ente.

Gli altri fondi dell'Ente accumulati alla data predetta saranno destinati al fondo di integrazione ed ai fondi di riserva.

Art. 28.

Agli avvocati ed ai procuratori che all'entrata in vigore della presente legge abbiano superato il cinquantesimo anno di età è concesso, dopo che abbiano compiuto il settantacin-

quesimo anno, un trattamento eccezionale di previdenza, sotto forma di assegno vitalizio, commisurato alla situazione personale e di famiglia dell'iscritto, secondo le norme da stabilirsi con regolamento.

La concessione è subordinata inoltre alle condizioni seguenti:

a) che l'iscritto abbia esercitato la professione per almeno venti anni;

b) che il suo reddito professionale medio dell'ultimo quinquennio non abbia superato le L. 12.000 all'anno;

c) che abbia pagato integralmente i contributi dovuti all'Ente;

d) che non goda di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, ovvero ricopra uffici ai quali sia concesso un trattamento di quiescenza;

e) che si trovi nella condizione di cui all'articolo 2, ultimo comma.

Art. 29.

Il trattamento di reversibilità non è ammesso a favore delle famiglie di coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno compiuto il settantacinquesimo anno di età, ovvero lo compiranno entro il 30 giugno 1945-XXIII.

Per le famiglie degli altri iscritti che hanno diritto a trattamento eccezionale di previdenza a norma dell'articolo precedente, i casi di reversibilità saranno stabiliti per ogni biennio con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, su proposta del Consiglio d'amministrazione dell'Ente.

Art. 30.

Al trattamento eccezionale di previdenza si provvede completando con il fondo di integrazione il conto individuale dell'iscritto.

Art. 31.

Per la riscossione delle rate del contributo personale e delle percentuali sulle retribuzioni per incarichi giudiziari non corrisposte all'Ente di previdenza dagli iscritti fino all'entrata in vigore della presente legge, saranno formati appositi ruoli con le norme stabilite dall'articolo 10. Il debito del professionista, comprensivo degli aggi sarà suddiviso:

a) in sei rate bimestrali per le somme fino a L. 1000;

b) in dodici rate bimestrali per le somme superiori.

Il contributo personale minimo annuo di L. 50 s'intende dovuto dal giorno di iscrizione all'Ente anche da coloro in confronto dei quali non sia stato accertato il reddito professionale.

Nella prima attuazione della presente legge la compilazione dei ruoli sarà effettuata in base ai ruoli dell'anno precedente senza bisogno di preventivo accertamento del reddito degli iscritti, fermo restando il diritto di questi ultimi alla impugnativa di cui all'articolo 7.

Art. 32.

L'efficacia del R. decreto 22 luglio 1939-XVII, n. 1261, concernente la determinazione delle percentuali dovute all'Ente di previdenza per contributo personale e sulle retribuzioni per incarichi giudiziari, per il biennio 1° luglio 1939-XVII-30 giugno 1941-XIX, è limitata al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 33.

Agli assegni ed alle liquidazioni di qualsiasi specie da corrispondersi dall'Ente ai propri iscritti sono estese le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, riguardante la pi-

gnorabilità e sequestrabilità nonchè la cessione degli stipendi e delle pensioni dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.

Art. 34.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 3 gennaio 1926-IV, n. 100, tutte le norme per l'attuazione e per la integrazione della presente legge, nonchè per il suo coordinamento con altre leggi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL —
RICCI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939.

Autorizzazione all'« Unione italiana di riassicurazione » ad assumere la copertura dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129; Ritenuta la necessità, per causa di guerra, di provvedere, nell'interesse dei traffici, alla copertura dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per le comunicazioni, per le corporazioni, per gli scambi e per le valute, e per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'« Unione italiana di riassicurazione » è autorizzata ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, la copertura dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea, ivi comprese le soste e giacenze secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

La copertura dei rischi di guerra preveduta dall'articolo precedente ha per oggetto:

1) i corpi delle navi e dei galleggianti di nazionalità italiana, comprese le macchine, gli attrezzi, le dotazioni, i corredi, le vettovalie, il combustibile e ogni altra provvista, nonchè gli interessi, i noli e gli esborsi relativi alle navi e ai galleggianti predetti;

2) i corpi degli aeromobili di nazionalità italiana, compresi i motori, gli strumenti e le dotazioni di bordo;

3) le merci e i valori caricati sopra navi, galleggianti e aeromobili di nazionalità italiana;

4) gli equipaggi di navi, di galleggianti e di aeromobili di nazionalità italiana;

5) i passeggeri di nazionalità italiana, viaggianti sopra navi e aeromobili di nazionalità italiana;

6) le costruzioni navali ed aeronautiche.

In via eccezionale, il Comitato di vigilanza, istituito a norma del successivo art. 8 può autorizzare l'« Unione italiana di riassicurazione » ad assumere altresì la copertura dei rischi di guerra relativi:

1) a corpi di navi o di aeromobili di nazionalità estera, compresi gli accessori, indicati nei numeri 1 e 2 del presente articolo;

2) a merci e valori caricati sopra navi o aeromobili di nazionalità estera;

3) agli equipaggi di navi o di aeromobili di nazionalità estera, e a passeggeri di nazionalità italiana viaggianti sulle une o sugli altri, nonchè a passeggeri di nazionalità estera viaggianti sopra navi o aeromobili di nazionalità italiana.

Art. 3.

Nei casi in cui l'obbligo dell'assicurazione dei rischi di guerra, indicati nell'articolo precedente, incomba, per disposizione di legge o di regolamento, ovvero per contratto, alle Amministrazioni dello Stato, l'« Unione italiana di riassicurazione » assume la relativa gestione in nome delle compagnie e degli enti italiani di assicurazione, che saranno all'uopo designati dal Comitato di vigilanza.

Art. 4.

I rischi di guerra assunti a norma dell'articolo precedente e quelli assunti direttamente da compagnie o enti italiani di assicurazione sono riassicurati, per conto dello Stato, presso l'« Unione italiana di riassicurazione » nella misura e nei modi che saranno stabiliti dal Comitato di vigilanza.

Il Comitato di vigilanza può autorizzare l'« Unione italiana di riassicurazione » a riassicurare, nella misura e nei modi che saranno da esso stabiliti, i rischi di guerra suindicati, assunti da compagnie estere, ancorchè non operanti in Italia.

Art. 5.

Il Comitato di vigilanza può autorizzare l'« Unione italiana di riassicurazione » a cedere a determinati mercati esteri una parte dei rischi di guerra assunti a norma dell'art. 4.

Art. 6.

L'« Unione italiana di riassicurazione », assume in riassicurazione, per conto dello Stato, i rischi di guerra indicati nell'art. 2 che, mediante contratti in corso alla data preveduta nell'ultimo comma del presente articolo o conclusi posteriormente, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati assunti direttamente da compagnie italiane, o in Italia da compagnie estere ivi operanti.

La cessione in riassicurazione è effettuata da dette compagnie mediante il pagamento di un'aliquota dei premi fissati nelle polizze di assicurazione.

La data dalla quale deve decorrere l'applicazione delle norme del presente articolo, la misura dell'aliquota di premi da pagarsi dalle compagnie di assicurazione, le modalità della relativa gestione, nonchè i casi nei quali deve essere assunta la riassicurazione preveduta nel primo comma del presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro per le corporazioni, emanato di concerto con quelli per le finanze, per l'aeronautica, per le comunicazioni e per l'Africa Italiana.

Art. 7.

L'« Unione italiana di riassicurazione » tiene una gestione separata e redige separati rendiconti per i rischi assunti a norma del presente decreto.

Art. 8.

Sopraintende alla gestione dei rischi contemplati dal presente decreto un Comitato di vigilanza tecnico-amministrativo, composto:

1) di un rappresentante del Ministero delle corporazioni, presidente;

2) di un rappresentante di ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'Africa Italiana, della guerra, della marina, dell'aeronautica, delle comunicazioni, degli scambi e valute;

3) di un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

4) di un rappresentante della Direzione generale del Tesoro.

Partecipa di diritto alle sedute del Comitato il direttore generale dell'« Unione italiana di riassicurazione » o un suo delegato.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero delle corporazioni.

Oltre alle attribuzioni particolarmente indicate nei precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 spetta al Comitato di vigilanza di stabilire le condizioni di assicurazione e di riassicurazione, i criteri di determinazione del valore delle cose da assicurare o riassicurare, i tassi dei premi, di approvare la liquidazione dei sinistri e di vigilare su ogni altra operazione inerente alla gestione speciale preveduta dal presente decreto.

Art. 9.

Le norme per l'integrazione e per l'esecuzione del presente decreto sono stabilite con decreto Reale, emanato a norma delle disposizioni della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'Africa Italiana, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni e per gli scambi e per le valute.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL
HOST VENTURI — RICCI — RICCARDI
— TERUZZI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, foglio 114. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 dicembre 1939-XVIII, n. 1940.

Approvazione della convenzione e dello statuto del Consorzio per la Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduta la convenzione stipulata in Roma, addì 15 novembre 1938-XVI tra la Regia università, il Governatorato e la Provincia di Roma, la Provincia di Viterbo, il Banco di Roma e il Banco di S. Spirito per la istituzione di un Consorzio in favore della Regia università medesima;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata l'annessa convenzione, stipulata in Roma, addì 15 novembre 1938-XVII, tra la Regia università e altri Enti per la istituzione di un Consorzio in favore della Regia università medesima.

E', altresì, approvato l'annesso statuto concernente il Consorzio predetto, al quale è riconosciuta personalità giuridica, ai sensi dell'art. 61, comma primo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, foglio 13. — MANCINI

Rep. n. 87

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno millenovecentotrentotto (1938)-XVII, il giorno 15 del mese di novembre in Roma, nel palazzo del Rettorato della città universitaria avanti a me dott. comm. Nicola Spano fu Virgilio, direttore amministrativo della Regia università di Roma, ufficiale rogante, si sono costituiti:

1. S. E. Pon. prof. barone Pietro de Francisci fu Virginio, domiciliato per la carica nella città universitaria, il quale interviene al presente atto nella sua qualifica di Rettore della Regia università di Roma;

2. Comm. dott. Andrea Oxilia fu Nicolò, domiciliato in Roma, legale rappresentante del Governatorato di Roma in virtù di delega di S. E. il Governatore di Roma, in data 24 ottobre 1938, n. 13314 conferita in esecuzione della delibera del 17 ottobre 1938, n. 4829;

3. Gr. uff. dott. Giovanni Lorenzo Imbriaco, domiciliato in Roma, legale rappresentante della provincia di Roma, in virtù di deliberazione e delega del preside della provincia di Roma in data 11 novembre 1938-XVII;

4. Geom. cav. Domenico Cristofori, domiciliato in Viterbo, legale rappresentante della Provincia di Viterbo, in virtù della delega del preside della Provincia di Viterbo in data 2 novembre 1938 disposta in esecuzione di delibera 31 ottobre 1938-XVII;

5. Avv. Alessandro Bocca, domiciliato in Roma, legale rappresentante del Banco di Roma, in virtù di delega della Direzione centrale del Banco di Roma, rilasciata in data 14 novembre 1938-XVII;

6. Dott. Mario d'Amelio, domiciliato in Roma, legale rappresentante del Banco S. Spirito, in virtù di delibera e delega del Consiglio di amministrazione del Banco di S. Spirito, presa nella seduta del 7 novembre 1938.

I documenti sopra richiamati si trovano depositati in atti nella Regia università. Le suddette persone della cui identità, io sottoscritto, sono personalmente certo, rinunciano concordemente e col mio consenso all'assistenza dei testimoni.

Premesso che con atto stipulato dal notaio Venuti in Roma in data 8 marzo 1929, registrato a Roma uff. Atti pubblici il 18 marzo 1929 fu costituito un Consorzio fra il Governatorato di Roma, la Provincia di Roma e la Regia università degli studi con sede presso il Rettorato della Regia università degli studi, allo scopo di contribuire all'incremento della Regia università di Roma; e ciò in conformità dell'art. 1 del R. decreto 27 ottobre 1926, n. 1933;

che l'art. 60 del testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 conferma l'obbligo di promuovere la costituzione di analogo Consorzio;

che la durata del precedente Consorzio di cui sopra, fu prevista in anni cinque prorogabili ad anni nove e che, infatti, fu prorogata fino all'anno 1937;

che al Consorzio stesso; oltre agli Enti fondatori, aderiscono successivamente altri Enti a norma dell'art. 4 e precisamente, la Provincia di Viterbo, il Banco di Roma ed altri Enti con contributi stabiliti di anno in anno;

che gli Enti fondatori insieme con la Provincia di Viterbo e il Banco di Roma, consorziati a norma dell'art. 7 dell'atto precedente, intendono mantenere l'adesione loro al Consorzio;

che inoltre intende partecipare al Consorzio stesso il Banco di S. Spirito, come il legale rappresentante qui costituito conferma.

Detti contraenti mentre confermano la premessa che dà atto della attività precedente la costituzione del presente Consorzio, come parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Per l'incremento scientifico della Regia università di Roma è costituito un Consorzio tra la Regia università e gli Enti e gli Istituti qui sotto nominati, i quali vi contribuiscono con le somme per ciascuno di essi indicate:

Governatorato di Roma	L. 135.000
Provincia di Roma	» 25.000
Provincia di Viterbo	» 5.000
Banco di Roma	» 5.000
Banco di S. Spirito (contributo universitario)	» 15.000

La partecipazione al presente Consorzio è obbligatoria per anni cinque (5) a partire dal 1° gennaio 1938.

Art. 2.

I contributi ai quali sono obbligati gli Enti e gli Istituti nella misura stabilita nell'articolo precedente saranno versati in una unica quota anticipata, per potere essere erogata possibilmente nell'anno stesso secondo i fini indicati nell'art. 4.

Ciascuno degli Enti consorziati potrà aumentare la sua quota sia in modo temporaneo, sia per la durata del Consorzio.

Art. 3.

Il Consorzio è autorizzato a ricevere le adesioni e il concorso che successivamente venissero offerti o prestati, con le dovute garanzie, da altre Istituzioni o corpi morali o anche privati che si proponessero, temporaneamente o stabilmente, di contribuire e al fine per cui esso è costituito.

Art. 4.

I fondi del Consorzio sono destinati alla istituzione e allo sviluppo degli Istituti scientifici (gabinetti, laboratori, biblioteche, ecc.), dipendenti dalla Regia università di Roma per concorrere alle spese di costruzione, arredamento, acquisto di pubblicazioni, di apparecchi e materiale scientifico in genere.

Art. 5.

I libri, gli apparecchi e in genere tutti i beni mobili e immobili acquistati con i fondi del Consorzio divengono di proprietà dell'Università di Roma.

Art. 6.

Ciascuno degli Enti, partecipanti alla costituzione del Consorzio con un contributo annuo non inferiore a L. 5000 (cinquemila), nominerà un proprio delegato. Questi delegati ai quali si uniranno i privati che contribuiscono con una somma annua non inferiore a lire 25.000 (venticinquemila) o con una somma non inferiore a lire 100.000 (centomila) una volta tanto, costituiscono la rappresentanza del Consorzio.

Tale rappresentanza si unirà in assemblea una volta all'anno e sarà presieduta dal rettore della Regia università di Roma che presenterà una relazione svolta sull'attività nell'anno precedente.

L'assemblea, inoltre, nominerà in suo seno una Commissione esecutiva composta di cinque membri, ivi compreso il rettore della Regia università di Roma che funzionerà da presidente, e il direttore amministrativo che funzionerà da segretario.

A questa Commissione è assegnato il compito di esaminare le richieste dei direttori degli Istituti scientifici e di deliberare sulle assegnazioni.

Art. 7.

Il Consorzio di cui sopra è costituito agli effetti e con le modalità stabiliti negli art. 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 8.

Il presente atto, essendo stipulato nell'interesse della Regia università di Roma, godrà delle esenzioni stabilite in materia di registro e di bollo nell'art. 55 del testo unico suddetto e sarà perfezionato a norma dell'art. 61 del citato testo unico.

Del presente atto scritto da persona di mia fiducia, io ufficiale rogante ho dato lettura ai signori comparenti i quali in seguito a mia domanda lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà e, insieme con me, si sono qui appresso sottoscritti:

Dott. *Andrea Oxilia*
Giovanni Lorenzo Imbriaco
Domenico Cristofori
Alessandro Bocca p. Il Banco di Roma
Mario d'Amelio p. Il Banco di S. Spirito
 Il rettore: P. DE FRANCISCI

L'ufficiale rogante: NICOLA SPANO

Registrato a Roma ufficio atti pubblici al n. 2971, vol. 38, il 1° dicembre 1938-XVII Gratis diritti L. 0,15.

Il proc. sup.: CAPPELLETTI

Statuto del Consorzio per l'incremento della Regia università di Roma

Art. 1.

È costituito in Roma un Consorzio avente per fine l'incremento scientifico della Regia università di Roma, cui partecipano il Governatorato di Roma, la Provincia di Roma, la Provincia di Viterbo, il Banco di Roma, il Banco di Santo Spirito.

Il Consorzio è autorizzato a ricevere le adesioni e il concorso che successivamente venissero offerti o prestati, con le dovute garanzie, da altre Istituzioni o corpi morali o anche Enti privati che si proponessero, temporaneamente, di contribuire al fine per cui esso è costituito.

Il Consorzio suddetto ha sede nel Rettorato della Regia università di Roma.

Art. 2.

I fondi del Consorzio sono destinati alla istituzione o allo sviluppo degli Istituti scientifici (gabinetti, laboratori, biblioteche, ecc.) dipendenti dalla Regia università di Roma, per concorrere alle spese di costruzione, arredamento, acquisto di pubblicazioni, di apparecchi e materiale scientifico in genere.

Dai fondi suddetti verrà prelevata una percentuale nella misura che verrà stabilita anno per anno dalla Commissione esecutiva del Consorzio e che costituirà la riserva del Consorzio per far fronte a spese straordinarie e impreviste. Tale riserva sarà investita in titoli del debito pubblico italiano nominativi ed intestati al Consorzio stesso.

Art. 3.

I libri, gli apparecchi e in genere tutti i beni mobili e immobili acquistati con i fondi del Consorzio divengono di proprietà dell'Università di Roma.

Art. 4.

Ciascuno degli Enti partecipanti alla costituzione del Consorzio, con un contributo annuo non inferiore a L. 5000 (cinquemila) nominerà un proprio delegato. Questi delegati ai quali si uniranno i privati che contribuiscono con una somma annua non inferiore a L. 25.000 (venticinquemila) o con una somma non inferiore a L. 100.000 (centomila) una volta tanto, costituiscono la rappresentanza del Consorzio.

Tale rappresentanza si unirà in assemblea una volta all'anno e sarà presieduta dal rettore della Regia università

di Roma, che presenterà una relazione svolta sull'attività dell'anno precedente.

L'assemblea, inoltre, nominerà in suo seno una Commissione esecutiva composta di cinque membri, ivi compresi il rettore della Regia università di Roma che funzionerà da presidente, e il direttore amministrativo che funzionerà da segretario.

A questa Commissione è assegnato il compito di esaminare le richieste dei direttori degli Istituti scientifici e di deliberare sulle assegnazioni.

Art. 5.

I direttori degli Istituti scientifici, che aspirano ad ottenere un assegno straordinario dovranno presentare al rettore dell'Università, presidente del Consorzio, apposita domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno. Le domande dovranno essere motivate e, possibilmente, documentate con preventivi, conti, fatture, ecc.

Art. 6.

Il rettore, presidente del Consorzio, in seguito alle domande ricevute, esaminerà la effettiva necessità delle richieste e potrà disporre accertamenti a riguardo a mezzo dei competenti uffici dell'Università.

Art. 7.

Il rettore, presidente del Consorzio, in base agli accertamenti di cui all'articolo precedente, formulerà le proposte da sottoporre alla Commissione esecutiva a norma dell'art. 6 della Convenzione, tenendo presenti le reali esigenze dell'Istituto e le disponibilità del Consorzio.

Art. 8.

Alla Commissione esecutiva è assegnato il compito di esaminare le richieste e di deliberare sulle proposte di assegnazioni, riservandosi, eventualmente, di disporre ulteriori accertamenti e di collaborare con i direttori degli Istituti per il migliore raggiungimento dei fini del Consorzio.

Art. 9.

Le somme assegnate verranno accreditate a favore degli Istituti interessati, i direttori dei quali dovranno, nel trasmettere, per il pagamento, i conti e le fatture delle ditte fornitrici, fare espressa menzione del fondo concesso dal Consorzio. A fine esercizio, i direttori degli Istituti dovranno presentare una relazione sulla erogazione degli assegni.

Art. 10.

Le eventuali economie risultanti a fine esercizio verranno mantenute a favore degli Istituti nell'esercizio successivo con imputazione in conto residui.

Art. 11.

Le somme che non risultassero assegnate dalla Commissione esecutiva e quelle relative a contributi concessi dopo l'adunanza della Commissione verranno computate tra gli introiti dell'esercizio successivo.

Art. 12.

I contributi, ai quali sono obbligati gli Enti consorziati, nella misura stabilita dalla Convenzione di cui sopra, saranno versati in un'unica quota anticipata possibilmente non oltre il 30 aprile di ciascun anno.

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. 1941.

Fusione della Casa orfani Marina mercantile e dell'Asilo per gli orfani della Gente di mare, in Genova.

N. 1941. R. decreto 5 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Casa orfani Marina mercantile e l'Asilo per gli orfani della Gente di mare, vengono fusi con la nuova denominazione di « Casa orfani Gente di mare », con sede in Genova, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1940-XVII

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. 1942.

Autorizzazione al Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Franco Andrea Bonelli » di Cuneo ad accettare una eredità.

N. 1942. R. decreto 5 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Franco Andrea Bonelli » di Cuneo, e per esso il suo preside, è autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, la parte di eredità disposta a favore del detto Regio istituto dall'ing. Giovanni Antonio Gallo, con testamento olografo del 6 maggio 1938-XVI aperto e pubblicato il 9 novembre 1938-XVI in notar Bernardino Silvestroni di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 3 novembre 1939-XVIII, n. 1943.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa missionaria Giuseppe De Ferrari dei Padri Barnabiti, con sede in Genova.

N. 1943. R. decreto 3 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa missionaria Giuseppe De Ferrari dei Padri Barnabiti, con sede in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 3 novembre 1939-XVIII, n. 1944.

Dichiarazione formale dei fini di n. 3 Confraternite in provincia di Macerata.

N. 1944. R. decreto 3 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di n. 3 Confraternite in provincia di Macerata.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 16 novembre 1939-XVIII, n. 1945.

Autorizzazione alla « Fondazione 8 gennaio 1930 » ad accettare una donazione.

N. 1945. R. decreto 16 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, la « Fondazione 8 gennaio 1930 » viene autorizzata ad accettare l'offerta di L. 1000 nomi-

nali, fatta dal personale dell'Officina militare delle trasmissioni, e sono sostituiti gli articoli 1, 2 e 6 del vigente statuto dell'Ente.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 1946.

Erezione in ente morale della Fondazione nazionale « Vittorio Scialoja » per gli studi giuridici, con sede in Roma.

N. 1946. R. decreto 23 novembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione nazionale « Vittorio Scialoja » per gli studi giuridici, con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 9 novembre 1939-XVIII.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato nella categoria « Scorta a convogli » di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « Scorta a convogli » a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicate:

Piropeschereccio *Orsa*, di stazza lorda tonn. 291,31, iscritto al Compartimento marittimo di Roma, di proprietà della Società Anonima Pesca e Reti Italiana, con sede a Roma; dalle ore 0 del 15 settembre 1939.

Piropeschereccio *Persco*, di stazza lorda tonn. 291,31, iscritto al Compartimento marittimo di Roma, di proprietà della Società Anonima Pesca e Reti Italiana, con sede a Roma; dalle ore 0 del 15 settembre 1939.

Piropeschereccio *Sirio*, di stazza lorda tonn. 291,31, iscritto al Compartimento marittimo di Roma, di proprietà della Società Anonima Pesca e Reti Italiana, con sede a Roma; dalle ore 0 del 15 settembre 1939.

Piropeschereccio *Procione*, di stazza lorda tonn. 295,53, iscritto al Compartimento marittimo di Roma, di proprietà della Società Anonima Pesca e Reti Italiana, con sede a Roma; dalle ore 0 del 15 settembre 1939.

Piropeschereccio *Orione*, di stazza lorda tonn. 291,31, iscritto al Compartimento marittimo di Roma, di proprietà della Società Anonima Pesca e Reti Italiana, con sede a Roma; dalle ore 12 del 19 settembre 1939.

Piropeschereccio *Scorfano*, di stazza lorda tonn. 305,43, iscritto al Compartimento marittimo di Trieste, di proprietà della S.A.I.P.A., con sede a Trieste; dalle ore 0 del 15 settembre 1939.

Piropeschereccio *Sogliola*, di stazza lorda tonn. 304,31, iscritto al Compartimento marittimo di Trieste, di proprietà della S.A.I.P.A., con sede a Trieste; dalle ore 0 del 15 settembre 1939.

Piroscafo *Impero*, di stazza lorda tonn. 487,97, iscritto al Compartimento marittimo di Massaua, di proprietà di Giovanni Armano, con sede ad Asmara; dalle ore 0 del 15 settembre 1939.

Piroscafo *Bellaman*, di stazza lorda tonn. 171,12, iscritto al Compartimento marittimo di Tripoli, di proprietà di Piacentino Sebastiano e C., con sede a Tripoli; dalle ore 0 del 15 settembre 1939.

Piroscafo *Tergeste*, di stazza lorda tonn. 211,61, iscritto al Compartimento marittimo di Trieste, di proprietà della Società Anonima di Navigazione Capodistriana, con sede a Trieste; dalle ore 0 del 15 settembre 1939.

Piroscafo *Nesazio*, di stazza lorda tonn. 267,78, iscritto al Compartimento marittimo di Trieste, di proprietà della Società Anonima di Navigazione Istria Trieste, con sede a Trieste; dalle ore 0 del 15 settembre 1939.

Piroscafo *Istria 1°*, di stazza lorda tonn. 267,87, iscritto al Compartimento marittimo di Trieste, di proprietà della Società Anonima di Navigazione Istria Trieste, con sede a Trieste; dalle ore 0 del 15 settembre 1939.

Piroscafo *Elisa*, di stazza lorda tonn. 216,27, iscritto al Compartimento marittimo di Napoli, di proprietà di Vacca Enrico, con sede in Napoli; dalle ore 18 del 18 settembre 1939.

Piroscafo *Costanza*, di stazza lorda tonn. 582,40, iscritto al Compartimento marittimo di Bari, di proprietà di Dormio Giuseppe, con sede a Monopoli (Bari); dalle ore 0 del 15 settembre 1939.

Piroscafo *Capitano Sauro*, di stazza lorda tonn. 193,71, iscritto al Compartimento marittimo di Trieste, di proprietà della Società Anonima di Navigazione Istria Trieste, con sede a Trieste; dalle ore 0 del 15 settembre 1939.

Piroscafo *Andrea Sgarallino*, di stazza lorda tonnellate 730,58, iscritto al Compartimento marittimo di Livorno, di proprietà della Società Navigazione Toscana, con sede a Livorno; dalle ore 0 del 15 settembre 1939.

Piroscafo *Alicia*, di stazza lorda tonn. 486, iscritto al Compartimento marittimo di Catania, di proprietà della ditta Delfino e Figlio, con sede a Catania; dalle ore 0 del 15 settembre 1939.

Piroscafo *Gennargentu*, di stazza lorda tonn. 491, iscritto al Compartimento marittimo di Genova, di proprietà

della Società Anonima Tirrenia, con sede a Napoli; dalle ore 0 del 15 settembre 1939.

Piroscafo *Gianni*, di stazza lorda tonn. 274,84, iscritto al Compartimento marittimo di Catania, di proprietà di Comia Agatino di Giovanni, con sede a Catania; dalle ore 0 del 15 settembre 1939.

Piroscafo *Pantelleria*, di stazza lorda tonn. 407,77, iscritto al Compartimento marittimo di Palermo, di proprietà della Società « La Meridionale », con sede a Palermo; dalle ore 0 del 15 settembre 1939.

Piroscafo *Principessa Mafalda*, di stazza lorda tonnellate 458,58, iscritto al Compartimento marittimo di Napoli, di proprietà della Società Partenopea di Navigazione, con sede a Napoli; dalle ore 0 del 15 settembre 1939.

Piroscafo *Turiddu*, di stazza lorda tonn. 541,11, iscritto al Compartimento marittimo di Catania, di proprietà di Matteo Scuderi, con sede a Catania; dalle ore 0 del 15 settembre 1939.

Piroscafo *Egusa*, di stazza lorda tonn. 274,61, iscritto al Compartimento marittimo di Trapani, di proprietà Tonmare Florio, con sede a Roma; dalle ore 0 del 15 settembre 1939.

Motonave *Grado*, di stazza lorda tonn. 176,60, iscritta al Compartimento marittimo di Trieste, di proprietà della Società Anonima Navigazione Istria, con sede a Trieste; dalle ore 0 del 15 settembre 1939.

Motonave *Epomeo*, di stazza lorda tonn. 243,27, iscritta al Compartimento marittimo di Napoli, di proprietà della Società di Navigazione Partenopea, con sede a Napoli; dalle ore 0 del 15 settembre 1939.

Motonave *Equa*, di stazza lorda tonn. 243,27, iscritta al Compartimento marittimo di Napoli, di proprietà della Società di Navigazione Partenopea, con sede a Napoli; dalle ore 0 del 15 settembre 1939.

Motopeschereccio *Claretta*, di stazza lorda tonn. 149,88, iscritto al Compartimento marittimo di Roma, di proprietà della ditta Melchiorri Nicola, con sede a Roma; dalle ore 0 del 15 settembre 1939.

Pirocisterna *Mirabello del Parco*, di stazza lorda tonnellate 104, iscritta al Compartimento marittimo di Venezia, di proprietà di Giuseppe Tagliabue, con sede a Monza, via Cavour, 7; dalle ore 0 del 15 settembre 1939.

Motoveliero *Vincenzo Onorato*, di stazza lorda tonnellate 206,52, iscritto al Compartimento marittimo di Napoli, di proprietà di Achille Onorato e compagni, con sede a Napoli; dalle ore 0 del 15 settembre 1939.

Rimorchiatore *Pluto*, di stazza lorda tonn. 186,42, iscritto al Compartimento marittimo di Napoli, di proprietà di Achille Lauro, con sede a Napoli; dalle ore 0 del 15 settembre 1939.

Rimorchiatore *Adige*, di stazza lorda tonn. 109,05, iscritto al Compartimento marittimo di Palermo, di proprietà della Società Anonima Italiana Lavoro Edili, con sede a Roma; dalle ore 0 del 15 settembre 1939.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1939-XVIII
Registro n. 14 Marina, foglio n. 88. — COLONNA

(2)

REGIO DECRETO 16 novembre 1939-XVIII.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « dragamine », di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « dragamine » a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicate:

Motocutter *Diana*, di stazza lorda tonn. 23,11, iscritto al Compartimento marittimo di Pizzo, di proprietà di Cesare e Sidney Magnani Ricotti, con sede a Tripoli; dalle ore 8 del 6 settembre 1939.

Motoveliero *Augustus*, di stazza lorda tonn. 29,95, iscritto al Compartimento marittimo di Genova, di proprietà di Carboni Angela in Bardi, con sede a Santa Margherita Ligure; dalle ore 18,20 del 30 agosto 1939.

Motoveliero *Arvenire*, di stazza lorda tonn. 29,01, iscritto al Compartimento marittimo di Genova, di proprietà di Paceagnella Gio Batta, con sede a Santa Margherita Ligure; dalle ore 8 del 1° settembre 1939.

Motoveliero *Maria Maggiore di Siponto*, di stazza lorda tonn. 26,57, iscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Solina Salvatore Paolo, con sede a Trapani; dalle ore 11 del 20 agosto 1939.

Piropeschereccio *Giovanna Madre*, di stazza lorda tonnellate 76,48, iscritto al Compartimento marittimo di Catania, di proprietà dell'armatore Sampognaro Pasquale, con sede a Catania; dalle ore 9 del 25 settembre 1939.

Piropeschereccio *Tre Fratelli*, di stazza lorda tonn. 77,07, iscritto al Compartimento marittimo di Terranova Pausania di proprietà di Varsi Pierino e Pilo Luigi - Sorso (Sassari), con sede a Porto Torres; dalle ore 8 del 31 agosto 1939.

Piropeschereccio *Mamma Maria*, di stazza lorda tonnellate 41,91, iscritto al Compartimento marittimo di Ge-

nova, di proprietà di Figari Noemia, con sede a Camogli; dalle ore 8 del 31 agosto 1939.

Piroscafo-rimorchiatore *Folaga*, di stazza lorda tonnellate 88,14, iscritto al Compartimento marittimo di Livorno, di proprietà di Mario Montano e C., con sede in piazza Luigi Orlando in Livorno; dalle ore 20 del 1° settembre 1939.

Piroscafo-rimorchiatore *Preccia*, di stazza lorda tonnellate 23,39, iscritto al Compartimento marittimo di Genova, di proprietà di Rebolino Giuseppe, con sede a Sottoripa 57.r.7, Genova; dalle ore 8 del 31 agosto 1939.

Rimorchiatore *Emma*, di stazza lorda tonn. 53,60, iscritto al Compartimento marittimo di Terranova Pausania, di proprietà dell'armatore Rum Antonio, con sede a Porto Torres; dalle ore 8 del 30 agosto 1939.

Rimorchiatore *Liguria*, di stazza lorda tonn. 131,08, iscritto al Compartimento marittimo di Genova, di proprietà della Società Rimorchiatori Riuniti, con sede a Genova; dalle ore 8 del 3 settembre 1939.

Rimorchiatore *Dalmazia*, di stazza lorda tonn. 107,35, iscritto al Compartimento marittimo di Genova, di proprietà della Società Rimorchiatori Riuniti, con sede a Genova; dalle ore 8 del 31 agosto 1939.

Rimorchiatore *Ferruccio*, di stazza lorda tonn. 83,07, iscritto al Compartimento marittimo di Venezia, di proprietà della Impresa Almaga, con sede a Venezia; dalle ore 8 del 31 agosto 1939.

Rimorchiatore *Arvenire*, di stazza lorda tonn. 35,10, iscritto al Compartimento marittimo di Tripoli, di proprietà dei Magazzini Generali, con sede a Tripoli; dalle ore 8 del 31 agosto 1939.

Rimorchiatore *Adua*, di stazza lorda tonn. 40,83, iscritto al Compartimento marittimo di Genova, di proprietà di Ardito Giuseppe, con sede a Genova; dalle ore 8 del 31 agosto 1939.

Rimorchiatore *America*, di stazza lorda tonn. 107, iscritto al Compartimento marittimo di Genova, di proprietà della Società Rimorchiatori Riuniti, con sede a Genova; dalle ore 8 del 31 agosto 1939.

Rimorchiatore *Lucia V.*, di stazza lorda tonn. 41,32, iscritto al Compartimento marittimo di Genova, di proprietà di Massiglia Carlo, con sede a Genova; dalle ore 8 del 1° settembre 1939.

Rimorchiatore *Antonio*, di stazza lorda tonn. 52,10, iscritto al Compartimento marittimo di Tripoli, di proprietà della Società Italiana Costruzioni e Lavori Pubblici, con sede a Roma; dalle ore 8 del 31 agosto 1939.

Rimorchiatore *S. Giorgio*, di stazza lorda tonn. 90, iscritto al Compartimento marittimo di Massaua, di proprietà di Luigi Sodini, con sede a Massaua; dalle ore 10 del 25 agosto 1939.

Rimorchiatore *Ardita 3°*, di stazza lorda tonn. 58, iscritto al Compartimento marittimo di Massaua, di proprietà della Società Anonima G. Odino e C., con sede a Genova; dalle ore 17 dell'11 settembre 1939.

Rimorchiatore *Città di Riva*, di stazza lorda tonn. 23,35, iscritto al Compartimento marittimo di Assab, di proprietà « Saline Assab », con sede a Padova; dalle ore 11 del 26 agosto 1939.

Rimorchiatore *Dante*, di stazza lorda tonn. 57,20, iscritto al Compartimento marittimo di Massaua, di proprietà del Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi, con sede a Roma; dalle ore 10 del 26 agosto 1939.

Rimorchiatore *Carmen*, di stazza lorda tonn. 22,08, iscritto al Compartimento marittimo di Massaua, di proprietà della Società A. R. M. A. con sede a Genova; dalle ore 8 del 7 ottobre 1939.

Rimorchiatore *Mondello*, di stazza lorda tonn. 109,49, iscritto al Compartimento marittimo di Massaua, di proprietà della Società Coloniale Italiana, con sede a Massaua; dalle ore 10 del 25 agosto 1939.

Rimorchiatore *Cornigliano*, di stazza lorda tonn. 58,93, iscritto al Compartimento marittimo di Genova, di proprietà della Società Ansaldo (O.A.R.N.), con sede a Genova; dalle ore 8 del 31 agosto 1939.

Rimorchiatore *Emma*, di stazza lorda tonn. 63,27, iscritto al Compartimento marittimo di Trieste, di proprietà della Società di Navigazione Italia, con sede a Genova; dalle ore 11,30 del 31 agosto 1939.

Motopeschereccio *S. Antonio di Padova*, di stazza lorda tonn. 23,89, iscritto al Compartimento marittimo di Livorno, di proprietà di Pelli Parisio e Marotta Francesco, con sede a Porto Santo Stefano; dalle ore 15 del 31 agosto 1939.

Motopeschereccio *Umberto Maddalena*, di stazza lorda tonn. 31,14, iscritto al Compartimento marittimo di Molfetta, di proprietà dell'armatore Valente Vito fu Francesco e De Robertis Corrado, con sede a Molfetta; dalle ore 9 del 7 settembre 1939.

Motopeschereccio *S. Francesco*, di stazza lorda tonnellate 22,91, iscritto al Compartimento marittimo di Palermo, di proprietà di Scarpaci Salvatore e C., con sede a Termini Imerese; dalle ore 21 del 20 agosto 1939.

Motopeschereccio *Progreditore*, di stazza lorda tonnellate 25,12, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, di proprietà di Burini Domenico, con sede a Porto Civitanova; dalle ore 10 del 2 settembre 1939.

Motopeschereccio *Pietro Padre*, di stazza lorda tonnellate 43,03, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, di proprietà di Recchioni Giovanna e Recchi Ortensia, con sede ad Ancona; dalle ore 20 del 4 settembre 1939.

Motopeschereccio *Mario*, di stazza lorda tonn. 33,35, iscritto al Compartimento marittimo di Livorno, di proprietà di Busotti Umberto fu Romeo, con sede a Piombino; dalle ore 20 del 30 agosto 1939.

Motopeschereccio *Cuor di Gesù*, di stazza lorda tonnellate 21,70, iscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, di proprietà di Prestia Calogero, Iacomo Giuseppe, con sede a Porto Empedocle; dalle ore 12 del 20 agosto 1939.

Motopeschereccio *Sullivan*, di stazza lorda tonn. 26,84, iscritto al Compartimento marittimo di La Spezia, di proprietà di Carlo Nazzareno, con sede a Lerici; dalle ore 8 del 12 settembre 1939.

Motopeschereccio *S. Rita* 2°, di stazza lorda tonn. 47,15, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, di proprietà di Costantini Emilio e C.o., con sede a S. Benedetto del Tronto; dalle ore 12 del 4 settembre 1939.

Motopeschereccio *Pola*, di stazza lorda tonn. 26,19, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, di proprietà di Palestini Illuminati, con sede a S. Benedetto del Tronto; dalle ore 22,15 del 2 settembre 1939.

Motopeschereccio *Bella Sirena*, di stazza lorda tonnellate 25,40, iscritto al Compartimento marittimo di Livorno, di proprietà di Raiola Giuseppe, con sede a Livorno; dalle ore 10 del 12 settembre 1939.

Motopeschereccio *La Santa Maria*, di stazza lorda tonnellate 22,56, iscritto al Compartimento marittimo di Molfetta, di proprietà dell'armatore Fratelli Azzolini, con sede a Molfetta; dalle ore 11 del 31 agosto 1939.

Motopeschereccio *Il Nuovo Guerriero*, di stazza lorda tonn. 21,49, iscritto al Compartimento marittimo di Tra-

pani, di proprietà di Bevilacqua Paolo, con sede a Favignana; dalle ore 14 del 10 settembre 1939.

Motopeschereccio *S. Calogero Eremita*, di stazza lorda tonn. 22,19, iscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, di proprietà di Calogero Linea e Tringali Rosa, con sede a Porto Empedocle; dalle ore 12 del 23 settembre 1939.

Motopeschereccio *Marietta*, di stazza lorda tonn. 22,47, iscritto al Compartimento marittimo di Terranova Pausania, di proprietà di Fara Giovanni, con sede a Porto Torres (Sassari); dalle ore 12 del 20 agosto 1939.

Motopeschereccio *Calogero Padre*, di stazza lorda tonnellate 20, iscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, di proprietà di Albano Nicola e Simone, con sede a Porto Empedocle; dalle ore 11 del 10 settembre 1939.

Motopeschereccio *Libia*, di stazza lorda tonn. 40,44, iscritto al Compartimento marittimo di Bari, di proprietà di Perrone Pasquale e C., con sede a Mola di Bari; dalle ore 9 del 25 settembre 1939.

Motopeschereccio *Sirena*, di stazza lorda tonn. 28,01, iscritto al Compartimento marittimo di Genova, di proprietà di Buon Garzone Felicina e Margherita, con sede a via Milano, Genova; dalle ore 8 del 31 agosto 1939.

Motopeschereccio *L'Ardito*, di stazza lorda tonn. 35,83, iscritto al Compartimento marittimo di Rodi, di proprietà di Atzà Spiro di Giovanni, con sede a Calino, Rodi; dalle ore 15 del 27 agosto 1939.

Motopeschereccio *Africano*, di stazza lorda tonn. 22,45, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, di proprietà di Rossini Lindo, con sede ad Ancona; dalle ore 10 del 2 settembre 1939.

Motopeschereccio *S. Lucia*, di stazza lorda tonn. 20,73, iscritto al Compartimento marittimo di Trapani, di proprietà dell'armatore Ardito Antonino, con sede a Trapani; dalle ore 13 del 21 agosto 1939.

Motopeschereccio *S. Carlo*, di stazza lorda tonn. 22,57, iscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, di proprietà di Volpe Cristoforo, con sede a Porto Empedocle; dalle ore 17 del 23 agosto 1939.

Motopeschereccio *Sandra*, di stazza lorda tonn. 27,53, iscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Lubrano Oliva e figli, con sede a Porto Santo Stefano; dalle ore 24 del 30 agosto 1939.

Motopeschereccio *Risveglio*, di stazza lorda tonn. 26,21, iscritto al Compartimento marittimo di Rimini, di proprietà di Ottavio Ciavaglia e altri, con sede a Fano; dalle ore 7 del 25 agosto 1939.

Motopeschereccio *Rosanna*, di stazza lorda tonn. 37, iscritto al Compartimento marittimo di Livorno, di proprietà di Malacarne Bixio, con sede a Porto Santo Stefano; dalle ore 23 del 31 agosto 1939.

Motopeschereccio *Giovanni di Mare*, di stazza lorda tonn. 25,04, iscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, dell'armatore Di Mare Salvatore, con sede a Porto Empedocle; dalle ore 12 del 20 agosto 1939.

Motopeschereccio *Garibaldi*, di stazza lorda tonn. 81,14, iscritto al Compartimento marittimo di Trapani, di proprietà dell'armatore Nicotra Gaetano, con sede a Trapani; dalle ore 11 del 20 agosto 1939.

Motopeschereccio *Colombo*, di stazza lorda tonn. 25,13, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, di proprietà di Recchi Giovanna, con sede ad Ancona; dalle ore 18 del 3 settembre 1939.

Motopeschereccio *Barbara Giulia*, di stazza lorda tonnellate 20,90, iscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Coli Ausonio e Sabatini Quinto, con sede a Porto Ercole; dalle ore 8 del 31 agosto 1939.

Motopeschereccio *Leonardo Tumbiolo*, di stazza lorda tonn. 90,12, iscritto al Compartimento marittimo di Trapani, di proprietà di Tumbiolo Antonino, con sede a Mazara del Vallo; dalle ore 18 del 1° settembre 1939.

Motopeschereccio *Italia*, di stazza lorda tonn. 77,76, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, di proprietà della ditta Melchiorri Pasquale e Figli, con sede a Roma; dalle ore 20 del 30 agosto 1939.

Motopeschereccio *Generale Badoglio*, di stazza lorda tonn. 24,96, iscritto al Compartimento marittimo di Terranova Pausania, di proprietà di Aversano Giuseppe, con sede a La Maddalena; dalle ore 20 del 21 agosto 1939.

Motopeschereccio *Maria Santissima*, di stazza lorda tonnellate 22,69, iscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Castiglione Antonino, con sede a Trapani; dalle ore 12 del 1° settembre 1939.

Motopeschereccio *Monte Argentario*, di stazza lorda tonnellate 41,08, iscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Loffredo Eugenio fu Tommaso, con sede a Porto Santo Stefano; dalle ore 24 del 31 agosto 1939.

Motopeschereccio *Andrea P.*, di stazza lorda tonn. 35,79, iscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Palombo Pietro fu Andrea e C., con sede a Porto Santo Stefano; dalle ore 24 del 31 agosto 1939.

Motopeschereccio *Ada*, di stazza lorda tonn. 24, iscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Ettore Sordini, con sede a Porto Santo Stefano; dalle ore 24 del 30 agosto 1939.

Motopeschereccio *Ettore Fieramosca*, di stazza lorda tonn. 21,76, iscritto al Compartimento marittimo di Bari, di proprietà di Punzi Vito e C., con sede a Mola di Bari; dalle ore 13 del 15 settembre 1939.

Motopeschereccio *Maria Isola*, di stazza lorda tonnellate 23,45, iscritto al Compartimento marittimo di Roma, di proprietà di Sansoni ing. Giacomo; con sede a Roma; dalle ore 24 del 30 agosto 1939.

Motopeschereccio *Antoniotto Usodimare*, di stazza lorda tonn. 23,88, iscritto al Compartimento marittimo di Tripoli, di proprietà di Punzi Vito e C., con sede a Mola di Bari; dalle ore 12 del 18 settembre 1939.

Motopeschereccio *Maria Teresa*, di stazza lorda tonnellate 26,36, iscritto al Compartimento marittimo di Livorno, di proprietà di Costanzo Oreste e C., con sede a Porto Santo Stefano; dalle ore 21,30 del 30 agosto 1939.

Motopeschereccio *Mafalda*, di stazza lorda tonn. 31,51, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, di proprietà di Nazzareno Pallestini, con sede a San Benedetto del Tronto; dalle ore 20 del 24 agosto 1939.

Motopeschereccio *Medusa*, di stazza lorda tonn. 79,12, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, di proprietà dei Fratelli De Stefano, con sede a Porto San Giorgio; dalle ore 11 del 3 settembre 1939.

Motopeschereccio *Luigi*, di stazza lorda tonn. 35,74, iscritto al Compartimento marittimo di Livorno, di proprietà di Costaglione Ettore e C., con sede a Porto Santo Stefano; dalle ore 24 del 30 agosto 1939.

Motopeschereccio *San Giuseppe*, di stazza lorda tonnellate 36,90, iscritto al Compartimento marittimo di Trapani, di proprietà di Misuraca Domenico, con sede a Mazara del Vallo; dalle ore 18 del 1° settembre 1939.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1939-XVIII.
Registro n. 14 Marina, foglio n. 74. — COLONNA

(3)

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « dragamine » di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo. Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato nella categoria « dragamine » a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicate:

Rimorchiatore « *Pirano* », di stazza lorda tonn. 109,56, iscritto al Compartimento marittimo di Trapani, di proprietà della Società Italiana Costruzioni e Lavori Pubblici, con sede a Roma; dalle ore 17 del 2 ottobre 1939.

Piroscifo-Rimorchiatore « *Ardente* » di stazza lorda tonn. 183,21, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, di proprietà della Società Coloniale Anonima Lavori Africa, con sede a Roma; dalle ore 8 del 7 ottobre 1939.

Piropeschereccio « *Carmencita* » di stazza lorda tonnellate 221,49, iscritto al Compartimento marittimo di Trapani, di proprietà dell'armatore Amodeo Giuseppe, con sede a Trapani; dalle ore 12 del 1° settembre 1939.

Motoveliero « *Alessandro Pacchiani* » di stazza lorda tonn. 39,32, iscritto al Compartimento marittimo di Bengasi, di proprietà della Società Pesca e Commercio Spugne, con sede a Bengasi; dalle ore 8 del 9 settembre 1939.

Motopeschereccio « *Regina Giovanna* », di stazza lorda tonn. 46,97, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, di proprietà di Di Mattia Fausto e Staffilano Giovanni e C., con sede a Giulianova (Teramo); dalle ore 9 del 2 settembre 1939.

Motopeschereccio « *Triglia* » di stazza lorda tonn. 35,60, iscritto al Compartimento marittimo di Trapani, di proprietà di Vaccaro Stefano di Luigi, con sede a Mazara del Vallo; dalle ore 6 del 6 settembre 1939.

Motopeschereccio « *S. Angelo* », di stazza lorda tonnellate 18,74, iscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, di proprietà di Morello Vincenzo di Giovanni, con sede a Licata; dalle ore 8 del 20 settembre 1939.

Motopeschereccio « *Impero* » di stazza lorda tonnellate 68,41, iscritto al Compartimento marittimo di Trapani, di proprietà dell'armatore Tumbiolo Antonino di Leonardo, con sede a Mazara del Vallo; dalle ore 22 del 30 agosto 1939.

Motopeschereccio « *San Domenico* », di stazza lorda tonn. 42,02, iscritto al Compartimento marittimo di Palermo, dell'armatore Sole Vincenzo, con sede a Palermo; dalle ore 10 del 1° settembre 1939.

Motopeschereccio « *Tripoli* » di stazza lorda tonn. 71, iscritto al Compartimento marittimo di Trapani, di proprietà di Vaccaro Luigi fu Antonio, con sede a Mazara del Vallo; dalle ore 13,30 del 5 ottobre 1939.

Motopeschereccio « *Anna* » di stazza lorda tonn. 103,15, iscritto al Compartimento marittimo di Roma, di proprietà della ditta Melchiorre e Figli, con sede a Roma; dalle ore 8,40 del 1° settembre 1939.

Motopeschereccio « *I sei fratelli* » di stazza lorda tonnellate 32, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, di proprietà dei fratelli Recchi, con sede ad Ancona; dalle ore 9 del 24 agosto 1939.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1939-XVIII
Registro n. 14 Marina, foglio n. 325. — COLONNA

(4)

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « *Masseria Pozzosporano* » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 23 ottobre 1939-XVII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regola-

mento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Terreni di pertinenza dei signori Migliaccio Giovanni, Gioacchino, Angelo, Oreste, Arturo, Ermenegildo e Ludovico fu Pasquale, riportati nel vigente catasto rustico del comune di Cancellò Arnone in testa alla ditta Ricciardi Oreste fu Augusto usufruttuario e figli nascituri proprietari, al foglio di mappa 8 particelle 7, 8 e al foglio di mappa 14, particelle 1, 4, 5, per la superficie complessiva di Ha. 84.19.84 e con la rendita imponibile di L. 10.678,42, confinano con la strada vicinale del Vallicone, con la proprietà Viola Tullio fu Orazio, con la strada provinciale Cancellò Arnone-quadrivio di Cappella Reale, con la proprietà Cecaro Giuseppe-Adolfo e con la proprietà Franzese Gabriele fu Giovanni;

Considerato che pendente il giudizio per il trasferimento del fondo sopradescritto avanti al Collegio arbitrale centrale, gli uffici competenti hanno provveduto alla volturazione catastale dei terreni a suo tempo occupati per la costruzione della direttissima Roma-Napoli, in testa alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, riducendo la superficie dei terreni rimasti intestati alla ditta sopraccitata e modificandone la descrizione catastale.

Ritenuto pertanto che il fondo di cui trattasi e del quale l'Opera richiede il trasferimento in sua proprietà risulta attualmente riportato nel vigente catasto rustico del comune di Cancellò Arnone, come segue: Ditta Ricciardi Oreste fu Augusto, usufruttuario e figli nascituri, proprietari, foglio di mappa 8, particelle 7, 18, 8, 20; foglio di mappa 14, particelle 4, 35, 5, 37, 1, per la superficie complessiva di Ha. 81.96.00 e con la rendita imponibile di L. 10.392,98;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 novembre 1939-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopraccitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « *Masseria Pozzosporano* » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 145.000 (centoquarantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1939-XVIII
Registro n. 18 Finanze, foglio n. 205. — D'ELIA

(27)

REGIO DECRETO 27 novembre 1939-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Olmo » nel bacino del Volturmo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 13 novembre 1939-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Beni riportati nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla Ditta Capece-Galeota Francesco fu Giuseppe, foglio di mappa 12, particelle 4, 5, 6, 11, per la superficie di Ha. 97.57.87 e con la rendita imponibile di L. 19.997,89.

Confinano col canale della Regia Agnena Vecchia; con la strada comunale dell'Olmo; con la proprietà Morelli Domenico di Bernardino; con la proprietà Marchesani Mario fu Biagio;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 novembre 1939-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Olmo » sopradescritto, è trasferito in proprietà della Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa Depositi e Prestiti la somma di lire 175.000 (centosettantacinquemila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo, a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1939-XVIII
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 277. — D'ELIA

(26)

REGIO DECRETO 27 novembre 1939-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti di alcuni fondi in comune di Grado.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 7 novembre 1939-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i terreni qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera.

Terreni di pertinenza di Vio Matteo fu Pietro:

P.T. 399 - C.T. 1° - località Luseo

P.C. 390/2-palude Ha. 0.05.92 senza imponibile

P.C. 390/3 » » 0.03.20 » »

P.C. 395/3 » » 6.65.20 » »

P.C. 417 » » 0.23.20 » »

Totale Ha. 6.97.52

Detti terreni sono riportati in testa alla Ditta suddetta a foglio di possesso n. 399 del catasto terreni e confinanti da ogni lato con ragioni dell'Opera nazionale per i combattenti; in possesso dei presunti eredi legittimi del Vio Matteo: Lugnan Maria fu Stefano, Vio Pietro, Vio Irene e Vio Giovanna, rispettivamente moglie e figli legittimi dell'intestato;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 novembre 1939-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I terreni sopra descritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei terreni stessi da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2100 (duemilacenti), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1939-XVIII
Registro n. 18 Finanze, foglio n. 275. — D'ELIA

(25)

REGIO DECRETO 4 dicembre 1939-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Parco » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 16 novembre 1939-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Beni riportati nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alle Ditte: Carlino Domenico fu Clemente e Grasso Caterina fu Salvatore coniugi, foglio di mappa 15, part. 2, 8 per la superficie di Ha. 2.33.67 e con la rendita imponibile di L. 279,30. Confinano; con la proprietà Morelli Domenico e Maria fu Bernardino; con la strada comunale « S. Marco »; con la proprietà Carlino Benedetto fu Clemente; con la proprietà Carlino Antimo, Clemente, ecc. fu Giuseppe;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 28 novembre 1939-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Parco » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa Depositi e Prestiti la somma di L. 4500 (quattromilacinquecento) da essa offerta come indennità e

non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1939-XVIII
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 109. — D'ELIA

(28)

REGIO DECRETO 7 dicembre 1939-XVIII.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « dragamine » dei motopescherecci mercantili requisiti « S. Giuseppe », « S. Michele » e « S. Andrea ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « dragamine » a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicate:

Motopeschereccio *S. Giuseppe*, di stazza lorda tonnellate 21.69, iscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, di proprietà di Bertolino Giuseppe e Costa Calogero, con sede a Porto Empedocle; dalle ore 12 del 20 agosto 1939.

Motopeschereccio *S. Michele*, di stazza lorda tonnellate 19.74, iscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, di proprietà di Di Stefano Michele di Calogero e Caruso Archimede fu Salvatore, con sede a Porto Empedocle; dalle ore 9 del 5 settembre 1939.

Motopeschereccio *S. Andrea*, di stazza lorda tonnellate 40,89, iscritto al Compartimento marittimo di Napoli, di proprietà di Salerno Giovanni, con sede a Napoli; dalle ore 10 del 21 agosto 1939.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1939-XVIII
Registro n. 14 Marina, foglio n. 327. — COLONNA

(6)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 dicembre 1939-XVIII.

Cessazione dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Riccardo Raffaelli e riconoscimento della qualità medesima al fascista Edgardo Bazzini.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1939-XVIII, col quale il fascista Edgardo Bazzini viene nominato consigliere effettivo, in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista, della Corporazione combustibili liquidi e carburanti in sostituzione del fascista Riccardo Raffaelli;

Visto il proprio decreto dell'11 marzo 1939-XVII con cui è stata riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Raffaelli Riccardo per la carica di componente della Corporazione dei combustibili liquidi e carburanti;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Riccardo Raffaelli decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Edgardo Bazzini per la carica di componente la Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti e come tale membro del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 21 dicembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(52)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1939-XVIII.

Esame per l'ammissione al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, ed il R. decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della legge medesima;

Decreta:

Art. 1.

Le prove dell'esame per l'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, avranno luogo presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni seguenti, alle ore 10 antimeridiane:

2 aprile 1940 - Ricorso in materia civile e commerciale;
4 aprile 1940 - Ricorso in materia penale.

Art. 2.

Le domande di ammissione all'esame, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate delle attestazioni relative ai requisiti indicati nell'art. 3 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, nonché della ricevuta della tassa preveduta nell'art. 5 della stessa legge, dovranno essere presentate al Ministero predetto non oltre il 4 marzo 1940.

Art. 3.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice.

Roma, addì 20 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: GRANDI

(53)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1939-XVIII.

Modificazioni allo statuto del Sindacato subalpino infortuni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il R. decreto 22 giugno 1933 con il quale fu messo in liquidazione il Sindacato subalpino infortuni con sede in Torino;

Veduto il decreto Ministeriale 8 giugno 1934 con cui furono approvati il bilancio preventivo di liquidazione e il piano di riparto attivo proposto dai liquidatori;

Vista la lettera in data 7 novembre 1939-XVIII nella quale la liquidazione fa presente le conseguenze che deriverebbero dall'osservanza degli articoli 45 e 46 dello statuto sociale, agli effetti del riparto ai soci delle attività del Sindacato;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare le norme contenute negli articoli predetti;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516:

1° il termine previsto dall'art. 45 dello statuto del Sindacato subalpino infortuni per le richieste di pagamento da parte dei soci è ridotto da sei a tre mesi;

2° il termine di cui all'art. 46 dello statuto stesso, stabilito per il ritiro delle somme dovute ai soci, è ridotto da due anni a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1939-XVIII

p. Il Ministro: CIANETTI

(15)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1939-XVIII.

Determinazione dei prezzi di vendita dello zafferano di produzione 1939.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2169, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 723, sulla disciplina del commercio dello zafferano;

Sentita la Sezione della ortofrutticoltura del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura di Aquila e le Confederazioni fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura;

Decreta:

Articolo unico.

I prezzi di vendita dello zafferano di produzione 1939, per merce consegnata nei magazzini del Consorzio, sono stabiliti nella misura seguente:

- per acquisti da kg. 50 in su L. 1000 al kg.
- per acquisti da kg. 49,999 a kg. 25 L. 1015 al kg.
- per acquisti da kg. 24,999 a kg. 5 L. 1030 al kg.
- per acquisti da kg. 4,999 in giù L. 1050 al kg.

Roma, addì 23 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste

TASSINARI

Il Ministro per le corporazioni

RICCI

(14)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1939-XVIII.

Nomina del sig. Stefano Reborà a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. De Marchi Luigi, agente di cambio presso la Borsa di Genova, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. rag. Stefano Reborà fu Eugenio;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di Borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Stefano Reborà fu Eugenio è nominato rappresentante del sig. De Marchi Luigi, agente di cambio presso la Borsa di Genova.

Roma, addì 31 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(54)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Cambiamento di denominazione della Compagnia dei lavoratori del porto di Monfalcone

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929-VII, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929-VII, n. 1095, si rende noto che, con decreto 8 settembre 1939-XVII, n. 21, della Regia direzione marittima di Trieste, la Compagnia dei lavoratori portuali di Monfalcone è stata intitolata « Compagnia portuale Costanzo Ciano ».

(18)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 261

del 29 dicembre 1939-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,25
Francia (Franco)	44,30
Svizzera (Franco)	444,25
Argentina (Peso carta)	4,43
Belgio (Belgas)	3,3085
Canada (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,25
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,43
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Florino)	10,5340
Portogallo (Scudo)	0,7241
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6338
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 --
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	74,60
Id. 3,50 % (1902)	71,70
Id. 3,00 % Lordo	50,025
Rendita 5 % (1935)	95,125
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,125
Id. Id. 5 % (1936)	96,175
Obbligazioni Venezia 3,50 %	91,55
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	99,925
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,65
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93,10
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,925
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98 --

MINISTERO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro Romano n. 1

Con decreto Ministeriale 26 dicembre 1939-XVIII, n. 7428, è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro Romano n. 1, aggiornato a seguito del R. decreto 12 luglio 1938-XVI.

(5617)

Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente Campo o Fondaconuovo in provincia di Messina

Con R. decreto 26 ottobre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre succ., al registro n. 18, foglio n. 80, è stato determinato il perimetro del bacino montano del torrente Campo o Fondaconuovo, in provincia di Messina.

(5618)

Costituzione del Consorzio per la costruzione della strada interpodereale S. Bartolomeo-Serniga-San Michele-Bezzuglio-Gardone Riviera in provincia di Brescia.

Con R. decreto 16 giugno 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1939-XVII, registro n. 19, foglio 202, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di bonifica per la costruzione della strada interpodereale S. Bartolomeo-Serniga-San Michele-Bezzuglio-Gardone Riviera con sede in Gardone Riviera in provincia di Brescia.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 313 ditte, con un comprensorio di ettari 1.777.38.66 è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Gardone Riviera il 20 novembre 1939-XVII.

(5619)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizi telegrafici

Si comunica che il 29 novembre 1939-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Piozzano in provincia di Piacenza.

(39)

Si comunica che il 30 novembre 1939-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria di Pistoia succursale 3 in provincia di Pistoia.

(40)

Si comunica che il 16 dicembre 1939-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Casuna in provincia di Vicenza.

(41)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Ghilarza (Cagliari) e Nulvi (Sassari)

**IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO**

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto di Credito Agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Oppo Salvatore fu Giovanni Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Ghilarza (Cagliari);

Zecchina cav. dott. Angelo fu Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Nulvi (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 dicembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5616)

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Montefredane (Avellino)

**IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO**

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Montefredane (Avellino);

Dispone:

È approvato lo statuto-regolamento, allegato al presente provvedimento, composto di n. 28 articoli della Cassa comunale di credito agrario di Montefredane (Avellino).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 dicembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5614)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di S. Cosmo Albanese (Cosenza) e assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte del Banco di Napoli.

**IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO**

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di S. Cosmo Albanese (Cosenza) non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di S. Cosmo Albanese (Cosenza) sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli — Istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 dicembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5615)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elenco degli ammessi al concorso a 30 posti nella carriera d'ordine e diario delle prove scritte

Gli esami del concorso a 30 posti di volontario nella carriera d'ordine di cui al decreto Ministeriale 9 marzo 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1939-XVII, n. 96, avranno luogo in Roma al Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4 (viale del Re) nei giorni 15, 16 e 17 gennaio p. v., dalle ore 13 alle ore 20.

Sono ammessi al predetto concorso i seguenti candidati che ne hanno fatto domanda:

Addeo Giuseppe, Agliata Ernesto, Agostini Agostino, Agrò Aldo, Alberici Orazio, Aluisi Mario, Ambrosini Nunziato, Anelli Giovanni, Barbo Gustavo, Barone Angelo, Benvenuti Lino, Bevilacqua Mario, Bonanni Ezio, Bonora Floriano, Cafarelli Giovanni, Cardelli Saverio, Castiglia Filippo, Catullo Ermanno, Cavalieri Edmondo, Cazzato Vincenzo, Chierigo Pietro, Coletta Liberatore, Cordischi Ferdinando, D'Angelo Filippo Mario, De Luca Guido, De Troia Vincenzo, Di Francescoantonio Bernardino, Di Salvatore Michele, Esposito Salvatore, Fanelli Ornello, Ferrara Enrico, Ficorilli Aldo, Fiorini Domenico, Flacchi Bartolomeo, Fonte Stelvio, Frinco Giorgio, Frisieri Ottavio, Gardi Armando, Gargano Emanuele, Gattoni Stefano, Geatti Angelo, Gianfala Giacinto, Golia Francesco, Gramazio Camillo, Guidi Lelio, Guido Carmelo, Iezza Bonifacio, Lauro Giovanni, Lunetta Vincenzo, Maiello Oreste, Majone Francesco, Malesci Guglielmo, Mangini Giovanni, Manna Angelo, Manni Roberto, Marchetti Settimio, Marino Pietro, Martinangeli Mario, Marziali Pietro, Mattioli Pio, Miniero Amato, Moggiani Alfonso, Mondello Antonino, Montanari Giuseppe, Moscatelli Andrea, Musolini Umberto, Naselli Antonino, Nazzaro Vincenzo, Nencioli Enrico, Pace Trento, Pappalepore Nicola, Pavone Francesco, Pellegrino Aprile Andrea, Perio Marco, Ponzdeleon Saverio, Pucci Ugo, Pugliese Onofrio, Quercogrossi Ademaro, Rastelli Giuseppe, Recchia Gilberto, Ricci Ugo, Rinaldi Mario, Rosati Bruno, Rotellini Antonio, Ruggiero Osvaldo, Sacchi Carlo, Salerno Francesco, Salerno Luigi, Santoro Giuseppe, Signorino Giuseppe, Surina Danilo, Vanalesti Francesco, Velardo Antonio, Vernassa Mario, Villecco Donato, Vitrella Carmelo, Zagnoli Ferrero, Zanin Cristiano, Zucchini Giovanni.

(65)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore medico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Pisa.

II. DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 71, 76, 77 ed 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 84 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1365;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami per il conferimento del posto di direttore della Sezione medico-micrografica presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Pisa;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del suindicato concorso è così costituita:

Presidente: Petraghani prof. Gianni, direttore generale della Sanità pubblica, prefetto del Regno;

Membri: Maggiore-Vergano prof. Romano, capo del Laboratorio di micrografia e batteriologia presso l'Istituto di sanità pubblica; Casagrandi prof. Oddo, direttore dell'Istituto d'igiene della Regia università di Padova; Sotti prof. Guido, direttore dell'Istituto di anatomia patologica della Regia università di Roma; Manzini dott. Giuseppe, direttore del Reparto medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bologna;

Segretario: Giordano dott. Giuseppe, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 dicembre 1939-XVIII

p. Il Ministro: BUFFARINI

(21)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a tre posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Direzione generale della Marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed il successivo R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonché degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, sulla precisazione delle ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerienze di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343 concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamati alle armi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isclato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1938, n. 143, col quale sono stati stabiliti i nuovi ruoli del personale civile dell'Amministrazione della marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 2 luglio 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 scorso mese, n. 172, riguardante gli assegni mensili al personale statale in servizio di prova;

Vista la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, concernente l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri Enti pubblici;

Visto il decreto 3 ottobre 1939-XVII del Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVIII;

Decreti:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Direzione generale della Marina mercantile (gruppo C, grado 13°).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4 e che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Il detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i militari od invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A.O., ovvero in seguito a partecipazione od operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera b) si cumula con quella di cui alla lettera c) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Al concorso, predetto possono partecipare anche le donne, alle quali non potrà conferirsi un numero di posti superiore al terzo di quelli messi a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto, sottoscritte dall'aspirante redatte su carta bollata da lire sei e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4 dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale della Marina mercantile - Divisione personale e Servizi vari) entro il sessantesimo giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione oltre il loro nome, cognome e paternità, anche il recapito e debbono elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Debbono inoltre dichiarare, sotto la loro personale responsabilità di non appartenere alla razza ebraica.

I candidati che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere o di stenografia, debbono indicarlo nelle domande. Non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) originale o copia autentica del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei titoli di studio equipollenti ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure della licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro Regie o pareggiate.

Sono pure validi ai fini dell'ammissione al concorso i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica oppure di licenza dal triennio preparatorio delle scuole o di istituti commerciali conseguita ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici o di ammissione a scuola media superiore o di licenza di scuola professionale di 2° grado.

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 4;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà, o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A.O., ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione delle liste di leva

Presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemeritenze di guerra, coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme, avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A.O. ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o infine mediante un'attestazione, rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimate dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, in Africa Orientale, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta in Africa Orientale, dovranno dimostrare la loro

qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato Provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli stessi documenti saranno presentati dai candidati invalidi o minorati in dipendenza di operazioni militari cui hanno partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, nonché dagli orfani di caduti o figli di invalidi in conseguenza delle operazioni stesse;

8) certificato in carta da bollo da L. 4, comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista od alla Gioventù italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti nonché la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o, anche, dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattasi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzione; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia o vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero produrranno un certificato, in carta da bollo da L. 4, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero della sede in cui risiedono, ovvero dal Segretario generale del Fascio all'estero il certificato potrà, altresì, essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero a firma del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato sarà sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F. solo nel caso in cui si attesti la appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese (P.F.S.), e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno, dovranno essere firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 o all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai concorrenti coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10) fotografia recente del candidato, munita di firma. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal Podestà o da un notaio.

Il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, esibirà un certificato del capo ufficio in carta da bollo da L. 4 attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, nonché gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario.

Art. 5.

L'estratto dell'atto di nascita di cui al n. 2 dell'articolo precedente deve essere di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, mentre i documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6 e 8 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Le firme del podestà, dell'ufficiale di stato civile, del notaio, del segretario presso il Casellario giudiziale devono essere debitamente legalizzate con marca da L. 5 dall'Autorità competente. La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati nel Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, oppure ufficiali in s.p.c. o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in s.p.c. della M.V.S.N., possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 7, 8, 9 e 10, dell'art. 4, insieme a copia dello Stato di servizio rilasciato dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro il novantesimo giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, cui si aspira debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per i coniugati.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto ministeriale, sarà composta come segue:

un funzionario di grado non inferiore al 6°, presidente;

due funzionari di gruppo A di grado non inferiore all'8°, membri;

un funzionario di grado non inferiore al 9°, eserciterà le funzioni di segretario.

Occorrendo, la Commissione sarà integrata con due o più professori per gli esami facoltativi di lingue estere e di stenografia.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero delle comunicazioni, Direzione generale della marina mercantile, od altra sede che sarà tempestivamente indicata e conterà delle prove scritte e della prova orale specificate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno inizio, non prima del 30° giorno, non festivo, dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per le prove grafiche di cui al punto 3° dell'unito programma, la votazione risulterà dalla media delle singole votazioni in ognuna delle quali il candidato dovrà riportare un punto non inferiore a sei decimi.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La prova facoltativa di lingue estere è limitata alle lingue francese, inglese, tedesca. Per ognuna di esse verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30.

Per la prova facoltativa di stenografia verrà assegnato un coefficiente da 0,30 a 1.

Detti coefficienti saranno aggiunti alla votazione complessiva riportata negli esami obbligatori. Per l'assegnazione di detti coefficienti il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, aumentata degli eventuali coefficienti per le prove facoltative.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1933, n. 2235 (nel testo approvato col R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176), ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312; 6 giugno 1929, n. 1024; 26 luglio 1929, n. 1397 e il giugno 1931, n. 777; e nei Regi decreti

8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48. Si osserveranno inoltre gli articoli 6, 8 e 10 del R. decreto 18 dicembre 1933, n. 1706, e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto ministeriale, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di alunno d'ordine.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece, ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina di alunno d'ordine con riserva di anzianità.

Art. 11.

A coloro che conseguano la nomina di alunno in prova competente un assegno lordo mensile di L. 471,13 oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personale statale, conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 12.

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, le modalità degli esami ed altro non previsto nei precedenti articoli, valgono in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte obbligatorie.

1° Componente di lingua italiana su facile tema che valga, però, a assicurare della conoscenza da parte del candidato delle regole di grammatica e di sintassi.

Durata dell'esame sei ore.

2° Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Durata dell'esame sei ore.

3° Compilazione di un prospetto statistico che servirà anche da saggio calligrafico (ore tre).

Per tale prova verranno assegnate due distinte votazioni: una per la compilazione del prospetto e l'altra per la calligrafia.

Copiatura a macchina (minuti dieci).

4° Prova facoltativa di lingue estere. Traduzione dalla lingua estera in italiano da effettuarsi senza aiuto di vocabolario e di grammatica.

Durata dell'esame ore quattro.

5° Prova facoltativa di stenografia. (Il candidato deve dar prova di saper stenografare alla velocità minima di parole 80 al minuto primo e leggere correntemente lo stenoscritto).

Durata dell'esame, minuti quindici.

Prova orale.

Durata della prova: mezz'ora per ciascun candidato.

1° Elementi di aritmetica e geometria.

2° Elementi di statistica.

3° Elementi di geografia, fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.

4° Elementi di storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri.

5° Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato.

Cenni particolari sull'ordinamento amministrativo del Ministero delle Comunicazioni, con speciale riferimento all'Amministrazione centrale e periferica della Marina Mercantile.

6° Nozioni sull'ordinamento degli archivi.

7° Prova facoltativa di lingue estere: lettura e traduzione in italiano di un brano delle lingue straniere indicate per gli esami scritti.

Roma, addì 15 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

(22)

MINISTERO DELLE FINANZE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a 15 posti di volontario nel ruolo di gruppo B per i servizi delle pensioni di guerra.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto 13 aprile 1939-XVII, n. 694;

Visto il proprio decreto 29 ottobre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre successivo, registro n. 16 Finanze, foglio n. 362, col quale è stato indetto un concorso a 15 posti di volontario nel ruolo di gruppo B per i servizi delle pensioni di guerra;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a 15 posti di volontario nel ruolo di gruppo B per i servizi delle pensioni di guerra, indetto col proprio decreto 29 ottobre 1939-XVIII, è composta come segue:

Formosa gr. uff. dott. Raffaele, direttore generale, presidente;

Corradi comm. Corrado, capo divisione, membro;

Gasparri comm. dott. Giuseppe, capo divisione, membro;

Capozio comm. dott. Antonio, capo divisione, membro;

Golino, cav. uff. dott. Enrico, capo sezione, membro.

Il cav. uff. dott. Giambattista Rizza, consigliere, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

I predetti sono tutti iscritti al P.N.F.

Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(46)

Diario delle prove scritte del concorso a 15 posti di volontario nel ruolo di gruppo B per i servizi delle pensioni di guerra

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII, col quale nell'indire un concorso per esame a 15 posti di volontario nel ruolo di gruppo B per i servizi delle pensioni di guerra, si faceva riserva di stabilire, con successivo provvedimento, i giorni delle prove scritte:

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a 15 posti di volontario nel ruolo di gruppo B per i servizi delle pensioni di guerra, indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII avranno luogo nei giorni 29 febbraio, 1 e 2 marzo 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(47)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.